

# NOTA INFORMATIVA



## Esecuzione della Revisione dell'Aeronavigabilità su aeromobili soggetti alla Parte ML non impiegati in operazioni commerciali

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Non interessato</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Tutti i titolari di Licenza Parte 66, Tutti i proprietari di aeromobili soggetti alla Parte ML</i>
OPV	<i>Non interessato</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

### 1. INTRODUZIONE

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2019/1383, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/270, la revisione dell'aeronavigabilità (AR) e l'emissione dell'ARC per gli "aeromobili leggeri" (vedi successivo punto 1.1.2), non impiegati in operazioni commerciali e rientranti nell'applicabilità dell'allegato Vb (Parte ML), possono anche essere effettuati, in accordo al punto ML.A.903, da personale **Certifying Staff Indipendente - CSI** (vedi definizione ML.1(c)(1)), appropriatamente autorizzato<sup>1</sup>, che esegue su di essi l'ispezione 100 ore/annuale prevista dal relativo Programma di Manutenzione applicabile. Tale CSI è di seguito indicato come "ARS che agisce per proprio conto".

1.1 Ai fini di questa Nota Informativa si intendono per:

1.1.1 aeromobili **non impiegati in operazioni commerciali**, in accordo al § ML.A.901(b)(4), quegli aeromobili impiegati in accordo alla Parte NCO o, nel caso di palloni, quelli non impiegati in accordo alla sotto parte ADD dell'Allegato II (Parte BOP) del regolamento (UE) 2018/395 o, nel caso di alianti, quelli che non seguono la sotto parte DEC dell'Allegato II (Parte SAO) del regolamento (UE) 2018/1976;

1.1.2 "aeromobili leggeri" sono aeromobili diversi da aeromobili a motore complessi (other than CMPA)<sup>2</sup> aventi:

- velivoli con MTOM inferiore o uguale a 2730Kg;
- elicotteri con MTOM inferiore o uguale a 1200Kg, certificati per un massimo di 4 occupanti;

<sup>1</sup> Il personale in possesso di Certificato di Idoneità Tecnica emesso in accordo al Regolamento Tecnico ENAC non può essere al momento autorizzato ad eseguire quanto previsto dal §ML.A.901(b)(4).

<sup>2</sup> Per CMPA vedi definizione di cui al punto (j) dell' Articolo 3 del Regolamento (CE) No 216/2008

- altri aeromobili ELA2.

A far data dal 24 marzo 2020, le previsioni dell'art. § ML.A.901(b)(4) superano quelli M.A.901(g) della Parte M. Qualsiasi autorizzazione rilasciata da ENAC a **CSI** in accordo alle previsioni del precedente M.A.901(g), in vigore alla data 23 Marzo 2020, decadono pertanto di validità<sup>3</sup> (vedi anche esenzione IAW/CAW 2020.03).

## 2. APPLICABILITÀ E SCOPO

La presente Nota Informativa si applica agli aeromobili soggetti alla Parte ML e non impiegati in operazioni commerciali (vedi precedente paragrafo 1.1) e al personale Certifying Staff indipendente, avente le caratteristiche di cui al §ML.A.901(b)(4)<sup>4</sup>, che intende ottenere l'appropriata autorizzazione di cui al § ML.A.904(c)(2). Lo scopo del documento è di fornire le istruzioni per l'addestramento, l'emissione e il mantenimento dell'autorizzazione del personale "**ARS che agisce per proprio conto**" ad effettuare la revisione dell'aeronavigabilità e ad emettere l'ARC (EASA Form 15c) su aeromobili soggetti alla Parte ML e non impiegati in operazioni commerciali.

L'autorizzazione, prevista dall'articolo ML.A.901(b)(4) del Regolamento (UE) 1321/2014 e successive modifiche, è emessa dalla autorità competente di cui agli articoli §§ML.A.901(b)(4)(ii) / ML.A.904(c)(2)), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. § ML.A.904(d), ed è di seguito denominata "**autorizzazione ML.A.901(b)(4)**". Una volta autorizzato, l'**ARS che agisce per proprio conto** può effettuare una revisione dell'aeronavigabilità solo se effettua anche l'ispezione di 100 ore / annuale prevista nel programma di manutenzione dell'aeromobile interessato e rilascia il Certificato di Rilascio In Servizio, ai sensi del § ML.A.801(b)(2) (firma del CRS).

## 3. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Nel sito internet dell'ENAC è stata predisposta un'apposita area dedicata al processo di rilascio dell'autorizzazione e consultabile attraverso la pagina Certifying Staff Indipendente, sotto la sezione MANUTENZIONE ([Home\Sicurezza aerea\Aeronavigabilità continua\Manutenzione](#)). All'interno è presente la seguente suddivisione:

1. Rilascio e durata dell'Autorizzazione
2. Rinnovo e Ripristino dell'Autorizzazione
3. Sospensione e revoca dell'Autorizzazione

È possibile scaricare:

- a. Il modello di domanda per il rilascio/rinnovo e ripristino dell'Autorizzazione quale ARS che agisce per proprio conto (Modello **ENAC-ML.A.901(b)(4)-ARSInd**);
- b. il template **qr\_ars/CSI/2020** in cui il richiedente può riassumere le evidenze da fornire in relazione alla propria qualificazione, che è utilizzato anche per le registrazioni relative al processo ENAC di valutazione del candidato e rilascio della autorizzazione

## 4. DOMANDE

Eventuali quesiti inerenti il contenuto della presente NI possono essere inviate all'indirizzo e-mail: [navigabilita@enac.gov.it](mailto:navigabilita@enac.gov.it)

## 5. VALIDITÀ

Le indicazioni della presente NI decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito dell'ENAC, con le modalità sopra indicate.

Questa Nota Informativa rimane in vigore, salvo diverso avviso.

Il Direttore Regolazione Navigabilità

Ing. Carmela TRIPALDI

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

<sup>3</sup> ENAC non ha emesso alcuna autorizzazione a Certifying Staff indipendente in accordo alle previsioni del precedente M.A.901(g) in vigore alla data 23 marzo 2020.

<sup>4</sup> Il personale in possesso di Certificato di Idoneità Tecnica emesso in accordo al Regolamento Tecnico ENAC non può essere al momento autorizzato ad eseguire quanto previsto dal §ML.A.901(b)(4).